



Deliberazione n. SCCLEG/1/2018/SUCC

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Raffaele DAINELLI, Presidente;

componenti: Valeria CHIAROTTI, Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA,

Roberto BENEDETTI, Roberto MILANESCHI, Maria Teresa POLVERINO,

Antonio ATTANASIO, Cinzia BARISANO, Luisa D'EVOLI, Donatella

SCANDURRA;

integrata dai Consiglieri delegati delle Sezioni regionali di controllo: Lucilla

VALENTE, Massimo ROMANO, Fabrizio PICOTTI, Rossella CASSANETI,

Nicola BENEDEZIONE, Massimo VALERO (relatore), Giuseppe IMPARATO,

Alessandro BENIGNI, Laura DE RENTIIS, Giampiero PIZZICONI, Vanessa

PINTO;

**nell'Adunanza Generale del 25 gennaio 2018**

VISTI gli artt. 95, 97, 100 e 103 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al

predetto Testo Unico;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4.7.2011);

VISTA la deliberazione n. 9/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 27 marzo 2012;

VISTI il Decreto n. 527 del Dirigente scolastico del Liceo [xxxx] in data 30 agosto 2017, concernente il riconoscimento della cessazione dal servizio per dimissioni, con decorrenza 1°settembre 2017, della docente [xxx], trasmesso dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato di [xxx] alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011;

VISTE le osservazioni formulate dalla predetta Ragioneria territoriale e le risposte dell'Amministrazione, con le quali viene comunicato l'intento di dare comunque esecuzione al provvedimento;

VISTA la nota del 6 ottobre 2017 della citata Ragioneria territoriale, con la quale l'atto, corredato della relativa documentazione, è stato inviato alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, ai sensi del citato art. 10 del d.l.gs. n. 123/2011, per il controllo successivo di legittimità;

VISTO il foglio di osservazioni formulato dal Magistrato istruttore in data 18 ottobre 2017 e la risposta dell'Amministrazione in data 30 ottobre 2017;

VISTA la relazione in data 16 novembre 2017, con la quale il Magistrato

istruttore, esaminate le controdeduzioni fornite dal Dirigente scolastico interessato, ha chiesto al Consigliere delegato il deferimento della questione all'esame collegiale della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte;

VISTA la nota, in data 22 dicembre 2017, del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la quale, a seguito della deliberazione n.251/2017/SUCC della stessa Sezione, allo scopo di definire una preliminare questione di massima, si chiede al Presidente della Corte dei conti di deferire il provvedimento sopraindicato all'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 9 gennaio 2018, con la quale è stata convocata per il giorno 25 gennaio 2018 l'Adunanza Generale per l'esame della questione proposta ed è stato nominato relatore il Consigliere Massimo VALERO;

VISTA la nota della Segreteria della Sezione centrale di legittimità del 10 gennaio 2018, con la quale la predetta ordinanza di convocazione, unitamente alle copie della richiesta di deferimento del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte e della Deliberazione n.251/2017/SUCC, sono state inoltrate alle Amministrazioni interessate;

UDITI il relatore, Consigliere Massimo VALERO, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale **xxxxx** il Dirigente della Direzione generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **xxxxx** il Dirigente scolastico del Liceo **xxxxx** ed il Dirigente del

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato (IGOP – Ispettorato generale per gli ordinamenti del  
personale) dott. **xxxx**

Con l'assistenza della dr.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di  
Segretario di adunanza.

Ritenuto in

### **FATTO**

**1.** È pervenuto all'esame della Sezione regionale di controllo per il  
Piemonte per il riscontro successivo di legittimità, di cui all'art. 10 del  
d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, in data 9 ottobre 2017, il decreto n. 527  
del Dirigente scolastico del Liceo Statale **xxxxxx**, del 30 agosto 2017  
concernente il riconoscimento della cessazione dal servizio per dimissioni,  
con decorrenza 1° settembre 2017, della docente **xxx**;

La Ragioneria Territoriale di **xxxx**, competente per territorio, aveva  
restituito all'Amministrazione il provvedimento in esame, denegando il  
visto, sul presupposto che lo stesso non fosse conforme a legge secondo  
distinti profili, diffusamente argomentati in merito e, in particolare: 1) le  
dimissioni non potrebbero avere decorrenza che dal successivo anno  
scolastico rispetto a quello di riferimento; 2) poiché la docente risulta aver  
sottoscritto il contratto a tempo indeterminato in data 1° settembre 2015  
con differimento della presa di servizio al 1° settembre 2016, poi in  
malattia dal 1° settembre 2016 al 5 settembre 2016, quindi in aspettativa  
per motivi di famiglia dal 6 settembre 2016 al 31 agosto 2017, la stessa si  
trova in pieno periodo di prova di 180 giorni di servizio effettivo, ai sensi  
dell'art. 438 del d.lgs. n.297/1994, che di fatto non si è mai compiuto in

relazione all'aspettativa fruita all'atto di presentazione dell'istanza di dimissioni. In difetto di compimento *"la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo"* (art. 438, comma 5, del d.lgs. n.297/1994). Di tal ch  trova attuazione, ad avviso dell'Ufficio di Ragioneria, l'articolo 2096 c.c., nella parte in cui dispone che *"Durante il periodo di prova ciascuna delle parti pu  recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennit . Se per  la prova   stabilita per un tempo minimo necessario, la facolt  di recesso non pu  esercitarsi prima della scadenza del termine"*.

Il Dirigente scolastico, di contro, con nota del 6 ottobre 2017, ha ritenuto di dare comunque corso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n.123/2011, al decreto in esame, adducendo a sostegno della sua posizione che: 1) essendo pervenuta la domanda di dimissioni della docente in data 29 agosto 2017, sia stato rispettato il termine dell' "anno successivo" di cui all'art. 1, comma 1, del DPR n.351/1998; 2) l'imminenza dell'apertura dell'anno scolastico 2017/18 e le relative operazioni di nomina dei docenti hanno suggerito di dar corso alla risoluzione del contratto in tempi brevi al fine di salvaguardare il diritto degli studenti ad avere docenti stabili fin dall'inizio delle lezioni.

**2.** Il Magistrato istruttore, con rilievo in data 18 ottobre 2017, ha chiesto al Dirigente scolastico l'esplicazione delle ragioni giuridiche a sostegno del provvedimento in esame. Ha replicato il Dirigente scolastico con nota in data 6 novembre 2017, ribadendo l'opportunit  in fatto del provvedimento oggetto di esame in quanto *"non si intravvede di quale diritto risulti lesivo il provvedimento di risoluzione in oggetto, tenuto conto che esso*

*rispecchia una soluzione consensuale, scaturita da un incontro di volontà; la ratio che ha ispirato l'atto deriva dalla convenienza di non lasciare in essere un rapporto non voluto da entrambe le parti e indirettamente lesivo del diritto degli studenti alla stabilità e alla continuità dell'insegnamento".*

Ritenendo non superati i predetti rilievi, il Magistrato istruttore, con nota del 16 novembre 2017, ha relazionato in merito al Consigliere delegato, il quale, esprimendo il proprio conforme avviso, chiedeva al Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte il deferimento del provvedimento all'esame collegiale.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n.251/2017/SUCC, allo scopo di definire una preliminare questione di massima, chiedeva al Presidente della Corte dei conti di deferire il provvedimento sopraindicato all'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

In esito alla predetta richiesta, il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza in data 9 gennaio 2018, ha deferito la questione all'odierna Adunanza Generale.

In vista della trattazione della questione, è pervenuta una memoria da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 23 gennaio 2018 in cui, esposto il quadro normativo che disciplina la materia in questione, viene sottolineato che le dimissioni presentate dalla docente di che trattasi ad agosto 2017 appaiono fuori termine e,

conseguentemente, destinate ad avere effetto non dal 1° settembre 2017, ma dallo stesso giorno dell'anno successivo. Dopo aver richiamato le due tesi in discussione circa la derogabilità o meno della richiamata disciplina, il Dipartimento richiamando le deduzioni della sentenza della Corte di Cassazione n.2795 del 12 febbraio 2015 - segnatamente nella parte in cui afferma che l'efficacia immediata delle dimissioni andrebbe temperata con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio - ha rilevato come il regime assunzionale della Scuola, non vincolato al turn over ed obbligato alla sostituzione del personale cessato, sia caratterizzato dal fatto che le cessazioni (con i relativi posti vacanti e/o disponibili) costituiscono le risorse finanziarie certe per la determinazione delle dotazioni organiche.

All'adunanza pubblica i rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti hanno confermato le argomentazioni già espresse in precedenza ed illustrato le rispettive posizioni.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma, 3 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000, per la soluzione della questione di massima sulla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 351/1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8,

della legge 15 marzo 1997, n. 59” e dei decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono i termini di efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico. In particolare, occorre definire se tale normativa sia o meno inderogabile, anche per quanto riguarda l’amministrazione scolastica. Considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la normativa risponde alla superiore esigenza di continuità del servizio pubblico, occorre stabilire, nello specifico, se la valutazione dell’interesse pubblico sia stabilita in via astratta dai decreti ministeriali che ogni anno fissano i termini per le domande di cessazione dal servizio ovvero se sia in facoltà della singola amministrazione scolastica valutare la migliore soluzione per assicurare la continuità del servizio, accettando eventuali domande di dimissione anche in deroga ai limiti temporali fissati dai decreti ministeriali. Per effetto della soluzione della predetta questione di massima, questa Sezione è chiamata ad affermare la conformità o meno a legge del provvedimento oggetto di controllo.

**2.** È opportuno richiamare, in proposito, la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n. 9/2012, con la quale si è stabilito il principio che il controllo demandato alla Corte, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n.123/2011, *“per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell’ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell’intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo - da attuare con le consuete modalità procedurali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale*

*l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente."*

Tale controllo si attua, pertanto, con le consuete modalità procedurali, inclusa, evidentemente, la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i Consiglieri delegati delle Sezioni Regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n.14/2000.

**3.** Al fine di chiarire i termini della questione in diritto oggetto di esame è necessario offrire la cornice normativa che regola la materia *de qua*.

Il D.P.R. n.351/1998 dispone, all'articolo 1, comma 2, che *"Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni"*. Il personale indicato nel comma 1 è il personale del comparto "Scuola".

Per l'anno scolastico 2016/2017 il D.M. n.941 del 1°dicembre 2016 ha previsto che *"È fissato al 20 gennaio 2017 il termine per la presentazione, per il personale docente...delle domande...di dimissioni volontarie...con effetti dal primo settembre 2017"*.

A mente del disposto normativo sopra riportato, pertanto, solo se la domanda di dimissioni fosse stata presentata entro il 20 gennaio 2017 essa avrebbe potuto avere effetto dal 1° settembre del medesimo anno.

Al contrario, nella fattispecie, le dimissioni presentate ad agosto 2017,

ossia fuori dal termine del D.M. n.941/2016, non avrebbero potuto avere effetto dal 1° settembre 2017. In proposito, può aggiungersi che, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge n.357/89, convertito nella legge n.417/89, *"Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico"*.

Secondo il dato testuale della normativa citata, le dimissioni presentate nel mese di agosto 2017, pertanto, potrebbero avere efficacia dall'inizio dell'anno scolastico 2018 cioè, *"dal primo settembre dell'anno che segue"*.

**4.** La Sezione di controllo per la Regione Piemonte, nella deliberazione di remissione n.251/2017, ha evidenziato che la questione in diritto oggetto di esame è già stata decisa dalla Sezione stessa, in analogo precedente, nel senso della ricusazione del visto, con la deliberazione n. 114 del 7 giugno 2017.

Cionondimeno, a fronte della posizione assunta in precedenza dalla Sezione regionale remittente (nel senso dell'inderogabilità della menzionata disciplina), la deliberazione n.251/2017 ha rilevato che recentemente si è pronunciato sul tema il Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro (sentenza n.1940/2017). Con tale pronuncia, a fronte dell'impugnazione di un licenziamento disciplinare fondato dall'Amministrazione sull'assenza ingiustificata dal servizio stante l'inefficacia delle dimissioni rese, il Tribunale di Torino annullava l'intimato

licenziamento. Il Giudice del Lavoro, pur fondando l'illegittimità del licenziamento sul presupposto del difetto di elemento soggettivo nella condotta della docente (ed anzi espressamente richiamando la decorrenza delle dimissioni come stabilita dalla normativa speciale), concludeva, comunque, ritenendo la risoluzione del contratto dal momento dell'incontro della volontà delle due parti (non, dunque, dalle dimissioni ma dal provvedimento, seppur dichiarato illegittimo, di licenziamento, ritenendo quest'ultimo espressione della volontà risolutiva dell'Amministrazione).

Quest'ultima affermazione, in effetti, sembrerebbe sottendere l'espressione di un principio giuridico antitetico a quello espresso dalla Sezione nel proprio precedente: i termini di efficacia delle dimissioni sono nella disponibilità dell'Amministrazione.

Si delineano, pertanto, due tesi astrattamente sostenibili circa la corretta interpretazione della normativa sopra menzionata: la prima la considera come inderogabile, la seconda, invece, impone di considerare tale disciplina come nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione la quale, pertanto, avrebbe piena facoltà di rinunciarvi.

**5.** La questione è stata esaminata anche dalla giurisprudenza di legittimità in due distinte occasioni.

Con la sentenza n.3267/2009 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che *"In materia di pubblico impiego privatizzato, il termine del 10 gennaio 2003, stabilito dal d.m. del 2 dicembre 2002 n. 127, per presentare, da parte del personale scolastico docente e non, la domanda di dimissioni o di collocamento a riposo è posto nell'interesse della P.A. che deve poter*

*organizzare il normale svolgimento dell'anno scolastico successivo, da cui avranno effetto le dimissioni. Ne consegue che è inammissibile la deduzione del dipendente scolastico intesa a far valere la tardiva presentazione della propria domanda di pensionamento quale ragione di nullità delle dimissioni".*

In tale sentenza è affermato che nel pubblico impiego privatizzato "l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio...idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle". Inoltre, la sentenza stessa argomenta che "i termini per la presentazione delle dimissioni sono posti nell'interesse della pubblica amministrazione che deve poter organizzare il normale svolgimento dell'anno scolastico; nella fattispecie in esame la amministrazione ha provveduto, come cennato, alla sostituzione della (...), nominando il nuovo direttore del convitto".

Da tale pronuncia, dunque, si può ricavare un chiaro argomento favorevole alla tesi della disponibilità dell'Amministrazione al rispetto o meno dei termini di efficacia delle dimissioni di un docente.

Anche in caso di tardiva presentazione delle dimissioni, sarebbe piena facoltà dell'Amministrazione scolastica interessata, previa valutazione di convenienza organizzativa, l'immediata accettazione delle stesse.

Sul tema è nuovamente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n.2795/2015: questa volta, pronunciandosi in una vicenda conclusasi con licenziamento disciplinare stante l'inefficacia delle dimissioni presentate, la Cassazione ha affermato che "In caso di dimissioni di dipendenti di scuola

*pubblica, il principio secondo il quale l'atto di recesso unilaterale è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, a prescindere dall'accettazione del datore di lavoro, va temperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1 settembre di ogni anno".*

Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, in data 26 marzo 2006, in relazione all'anno scolastico 2006-2007, in quanto presentate oltre il termine previsto dal D.M. 18 novembre 2005, n.87, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007.

Dunque, mentre nella pronuncia del 2009 le dimissioni, seppure senza rispetto dei termini di efficacia, risultavano accettate dall'Amministrazione che, anzi, aveva tempestivamente proceduto a coprire il posto vacante, nella sentenza del 2015 le dimissioni non venivano accettate dall'Amministrazione che, contestata l'assenza ingiustificata, procedeva al licenziamento disciplinare.

Nella parte motiva della sentenza n.2795/2015 la Suprema Corte ha richiamato il precedente del 2009, ricordando l'efficacia immediata delle dimissioni, precisando, tuttavia, che *"Nel sistema scolastico, tale principio va temperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che*

*impongono i termini per la presentazione delle domande, individuati come sopra detto, con riferimento a ciascun anno scolastico, nonché, ai sensi del D.L. n. 357 del 1989, art. 10, convertito con modificazioni nella L. n. 417 dello stesso anno, la loro decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. Nel caso, con l'inoltro della domanda di dimissioni si era quindi determinato l'effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego, effetto estintivo avente la decorrenza stabilita dalla normativa del settore".*

Le due pronunce, invero, possono ragionevolmente comporsi ritenendo la normativa speciale sulla cessazione dal servizio in ambito scolastico come unilateralmente derogabile dall'Amministrazione. In sostanza, trattandosi di normativa volta ad assicurare esigenze organizzative di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione, può essere ragionevole rimettere a quest'ultima ogni valutazione sul miglior soddisfacimento di tali esigenze.

In questo senso sembra esprimersi la sentenza n. 3267/2009 laddove, pur affermando in generale l'immediata efficacia delle dimissioni in quanto atto unilaterale recettizio, in realtà le ritiene efficaci anche se fuori termini perché, di fatto, accettate dall'Amministrazione.

La successiva sentenza n.2795/2015, dunque, pur affermando un principio diverso, troverebbe giustificazione e coerenza con la precedente pronuncia, nella considerazione che nel caso esaminato l'Amministrazione aveva espressamente ritenuto inefficaci le dimissioni.

La difforme interpretazione, nel senso della inderogabilità della disciplina speciale, si fonda, da un lato, sull'assenza testuale di alcun riferimento a margini valutativi in capo all'Amministrazione e, dall'altro, sulla considerazione che il provvedimento che individua i termini di efficacia

delle domande di dimissioni è un provvedimento amministrativo emesso dal vertice dell'Amministrazione interessata (Decreto Ministeriale) su cui non potrebbe incidere il singolo dirigente scolastico il quale, pertanto, non potrebbe accettare le dimissioni se non con le decorrenze fissate dalla disciplina speciale.

**6.** Nell'affrontare la questione sottoposta all'esame del Collegio, è opportuno inquadrare la fattispecie secondo i principi, delineati dall'art. 97 della Costituzione, che regolano l'organizzazione e l'azione della Pubblica Amministrazione. In proposito, giova ricordare che la norma testé richiamata impone che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione (comma 2) e che nell'ordinamento degli uffici siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari (comma 3).

Il ridetto principio costituzionale di "buon andamento" risponde all'esigenza del funzionamento ottimale della Pubblica Amministrazione, sia sul piano dell'organizzazione sia su quello della sua attività, ed è principalmente volto a migliorare il rendimento dell'apparato pubblico, nel segno dell'efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione.

In tale ottica di efficientamento, non possono non trovare accoglimento tutti i possibili strumenti che possono rinvenirsi nell'ordinamento giuridico, che siano adeguati a raggiungere il fine prestabilito dalla norma, mediante il miglior utilizzo delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

Il buon andamento richiede, inoltre, una congrua valutazione dell'economicità dell'azione, dal punto di vista organizzativo, funzionale e

contabile. Rientrano in tali parametri le valutazioni della razionale ripartizione delle competenze fra gli uffici, della bontà dei procedimenti amministrativi adottati in relazione all'interesse pubblico e delle utilità conseguibili rispetto agli oneri finanziari impiegati nei procedimenti stessi.

**7.** Tra le norme con le quali il legislatore ha dato attuazione a tali principi costituzionali, per quanto rileva in questa sede, quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, hanno esplicitato che le amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio di *"ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;"* (art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. cit.). L'art. 5, comma 2, richiamato, attinente al potere di organizzazione nella P.A., prevede che *"nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (...)"*.

La normativa di cui al D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351/1998 e al D.M. n.941/2016, che regolano la fattispecie in esame, deve pertanto essere interpretata secondo i predetti principi. In primo luogo, è evidente che i decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono l'efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico prevedono dei termini che l'ordinamento pone a tutela esclusiva degli interessi della P.A.. La norma,

imponendo un termine unico per tutto il personale del comparto, ha riguardo all'ordinato svolgimento delle lezioni nel contesto dell'anno scolastico e costituisce, pertanto, una disciplina generale di organizzazione dell'amministrazione valida per ogni istituto scolastico.

Comunque, proprio in ossequio ai ridetti principi costituzionali, così come specificati nella citata disciplina generale sul pubblico impiego, e ferma restando la *ratio* della regola di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n.351/1998, deve essere assicurato, anche nella sua pratica applicazione, il rispetto del fine proprio della norma, la cui pedissequa applicazione comporterebbe, paradossalmente, effetti distorsivi e contrari alla finalità che con la medesima si vuole conseguire. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi, non dissimile da quella in esame, in cui le dimissioni vengano rese da un docente in aspettativa: l'eventuale rigetto delle stesse, in uno con il formale mantenimento del posto in ruolo, impedirebbe al dirigente scolastico la chiamata di un docente sostitutivo, protraendo una situazione indefinita fino all'esaurimento del periodo indicato dai decreti ministeriali, o anche oltre, qualora il docente andasse ad esaurimento dei periodi di aspettativa fruibili. Appare quindi del tutto ragionevole rimettere all'Amministrazione la valutazione della soluzione più coerente con l'efficienza del servizio scolastico nel caso specifico, tenendo conto della disponibilità di altri soggetti al fine di assicurare la continuità dell'insegnamento.

D'altra parte, affidare una simile facoltà all'Amministrazione appare altresì coerente con i poteri decisionali affidati al dirigente scolastico che, infatti, "*assicura la gestione unitaria dell'istituzione*" ed è "*responsabile della*

*gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio" e inoltre, "spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali" (articolo 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).*

**8.** Resta da sottolineare, ad ulteriore conforto della ricostruzione interpretativa sopra esposta, che la disposizione in esame di cui all'art.1, comma 2, del D.P.R. n.351/1998 non qualifica il precetto in essa contenuto, relativamente al termine, come perentorio: "*Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni*".

**9 .** Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio in Adunanza Generale, ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:

**"I termini previsti dai decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono l'efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico sono posti a tutela esclusiva degli interessi della Pubblica Amministrazione, che li può disattendere in caso di eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di garanzia del buon andamento del servizio in termini di efficienza ed economicità dello stesso".**

Per l'effetto, il sopra richiamato provvedimento sottoposto allo scrutinio della Sezione deve essere ritenuto conforme a legge.

**P.Q.M.**

l'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità, dichiara, previa risoluzione della questione di massima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento, che il provvedimento deferito è conforme a legge, ammettendolo al visto e alla registrazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, al Dirigente dell'Istituto scolastico di cui al decreto scrutinato, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Gabinetto del Ministro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2018.

Il Presidente

Raffaele DAINELLI

Il relatore

Massimo VALERO

Depositata in Segreteria il 19 febbraio 2018

Il Dirigente

Dott. Massimo BIAGI